

DISCIPLINA IN MATERIA DI STUDENTI A TEMPO PARZIALE
CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" – TRENTO

Art. 1

Ambito di applicazione e opzione a favore del regime di impegno a tempo parziale

1. Ai sensi da l'art. 14 del Regolamento didattico del Conservatorio, lo *status* di studente in regime di studio a tempo parziale è concesso (o rinnovato) soltanto a:
 - a) studenti contestualmente impegnati in attività lavorativa in base a un contratto di lavoro subordinato già stipulato, di durata minima di un anno, a tempo pieno o *part – time*. L'impegno lavorativo non può essere inferiore a 18 ore settimanali;
 - b) studenti titolati di altra tipologia di contratto e lavoratori autonomi, la cui attività non consenta un impegno negli studi a tempo pieno;
 - c) studenti impegnati non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di familiari o nell'ambito della tutela della maternità o non autosufficienti per ragioni di età o per problemi di salute;
 - d) studenti affetti da malattie che, senza incidere sulla capacità di apprendimento impediscano fisicamente o sconsiglino un impegno negli studi a tempo pieno.
2. Il possesso dei requisiti sarà documentato dagli studenti interessati che dovranno allegare alla domanda, in rapporto allo specifico requisito, idonea certificazione.
3. L'opzione formulata per la scelta del regime di impegno a tempo parziale non modifica la durata normale del corso per il riscatto degli anni ai fini pensionistici.

Art. 2

Disciplina del tempo parziale

1. La scelta del regime di studio a tempo parziale avviene contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione. La scelta vincola lo studente per due anni accademici, decorsi i quali, in fase di rinnovo annuale dell'iscrizione, sarà possibile optare nuovamente per un biennio in regime parziale. In mancanza di tale esplicita opzione, lo studente sarà automaticamente assoggettato al regime di studio a tempo pieno.
2. L'opzione esercitata al momento del rinnovo della iscrizione agli anni successivi, purché ancora in corso, vedrà una articolazione del percorso formativo in un numero di anni pari al doppio degli anni residui, ovvero con una proporzionalità da concordare nei termini di minimo e massimo di cui richiamo al successivo art. 3 comma 2.
3. L'opzione di reversibilità non è ammessa in corso d'anno. Lo studente che opta per il tempo parziale per anni successivi al primo non ha diritto al rimborso di tasse precedentemente versate.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il passaggio dal regime da tempo pieno a quello parziale e viceversa, viene consentito per una sola volta.
5. Il cambio di opzione dalla condizione di tempo parziale per il ritorno al corso normale è possibile solo dopo la frequenza di due anni a tempo parziale.

6. In caso di passaggio ad altro corso o in caso di cambio di ordinamento, lo studente che voglia mantenere il regime di studio a tempo parziale dovrà presentare nuovamente la domanda a partire dal 30 settembre dell'anno successivo a quello nel quale ha effettuato il passaggio di corso o il cambio di ordinamento. Verificandosi tale ipotesi, il piano degli studi saranno determinato sulla base della ricostruzione della carriera.

7. Lo studente non deve superare annualmente il limite dei crediti concordati. In caso di superamento lo stesso assumerà automaticamente lo status di studente a tempo pieno con l'obbligo di versamento delle tasse per intero.

8. Lo studente, oltre agli esami **previsti/obbligatori** in regime di tempo parziale **scelti fra gli insegnamenti attivati sull'anno di riferimento**, può sostenere gli esami in debito degli anni precedenti di cui ha acquisito le frequenze.

9. Lo studente che non si laurei entro la sessione straordinaria dell'ultimo anno del periodo concordato potrà iscriversi solo come fuori corso. In tal caso lo studente viene iscritto all'anno di corso al quale si troverebbe come normale studente a tempo pieno rispetto alla data di prima immatricolazione.

10. Lo studente a tempo parziale incorre nella verifica della obsolescenza dei contenuti conoscitivi qualora non acquisisca crediti formativi per un periodo pari a quello stabilito per gli studenti a tempo pieno.

11. Lo studente a tempo parziale che rinuncia agli studi è sottoposto ai medesimi obblighi dello studente a tempo pieno

Art. 3

Piano di studio

1. A norma dell'art. 27 del regolamento didattico del Conservatorio, saranno definiti i percorsi formativi (che devono prevedere per ogni anno un numero di crediti pari, di regola, alla metà di quelli previsti per un'annualità del percorso ordinario) e adottate eventualmente misure di sostegno nei riguardi degli studenti a tempo parziale.

2. Lo studente che opta per il regime di tempo parziale può concordare un percorso formativo con un numero di crediti non superiore a 40 per ogni anno e non inferiore a 20 per anno; **tale percorso dovrà venire concordato di anno in anno tenendo conto degli insegnamenti attivati dal Conservatorio sull'anno di riferimento.**

Qualora il Regolamento di un corso di studio preveda l'acquisizione di un determinato numero di CFU entro un dato anno, ovvero, per l'iscrizione a un dato anno, la medesima quantità di crediti per gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale dovrà essere considerata al 50% o proporzionalmente al numero di crediti accordato rispetto al percorso ordinario.

3 Lo studente che non si sia laureato entro l'ultima sessione utile dell'ultimo anno del periodo concordato potrà iscriversi solo fuori corso con regime di impegno a tempo pieno.

Art. 4

Disciplina di carattere finanziario

1. Lo studente è ammesso al pagamento dei contributi in misura ridotta. La percentuale di riduzione della contribuzione annua è fissata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, sulla base dell'anno di corso in cui viene effettuata l'opzione per il tempo parziale.
2. La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti non impegnati a tempo pieno è valida solo per il periodo concordato; qualora lo studente vada fuori corso, rispetto alla durata concordata, deve versare le tasse nella misura ordinaria.
3. In caso di passaggio ad altro corso o in caso di cambio di ordinamento, di cui richiamo al precedente art. 2, comma 6, lo studente, nell'anno in cui farà domanda di passaggio al tempo parziale, sarà iscritto al primo anno part-time e verserà i contributi nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Lo studente potrà conseguire il titolo anche prima della scadenza del periodo concordato, ma per sostenere anticipatamente l'esame finale dovrà comunque aver pagato le tasse dovute per tutto il periodo concordato.
Analogamente lo studente a tempo parziale che si trasferisce ad altro Ateneo deve versare la differenza fra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare qualora fosse stato sempre a tempo pieno.

Art. 5

Norma transitoria

1. In prima applicazione e dunque per l'anno accademico 2014/2015 è data facoltà anche agli studenti che sono stati iscritti al primo anno fuori corso del Triennio Ordinamentale di aderire al regime a tempo parziale. E' invece preclusa l'adesione al tempo parziale agli studenti che sono stati iscritti secondo anno fuori corso del Triennio Ordinamentale: permane infatti il vincolo della conclusione degli studi come previsto dall'art. 27 comma 3 del Regolamento Didattico.